

Scheda 6 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. ri da C-4/10 a C-27/10 - ex art. 267 del TFUE****"Regolamento (CE) n. 110/2008 – Indicazioni geografiche delle bevande spiritose"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice finlandese, di interpretare gli artt. 16 e 23 del Regolamento n. 110/2008, relativo alle "indicazioni geografiche registrate", come facenti parte dei c.d. "diritti di proprietà industriale". Tali diritti attribuiscono, ai loro titolari, la fondata pretesa ad un uso esclusivo di determinati beni (marchio, invenzione brevettata, opera artistica su cui insiste il diritto di autore, etc). Questi ultimi costituiscono un'utilità economica cospicua per l'impresa che ne ha l'esclusiva, conferendo la possibilità di usare procedimenti peculiari, ovvero peculiari segni distintivi, che nell'immaginario del consumatore connotano il prodotto - che incorpora tali procedimenti o segni - dei caratteri della rinomanza, della qualità e del prestigio, facendo dunque riguardare il medesimo prodotto come unico e inconfondibile. Segnatamente, l'"indicazione geografica registrata", che viene apposta ad un prodotto recando indicazione di un territorio o di altra località come luoghi di origine della fabbricazione del prodotto stesso, viene impiegata nei casi specifici in cui la rinomanza e qualità del medesimo è strettamente legata proprio a quella data provenienza geografica. Ne è un esempio, come nel caso di specie, l'indicazione geografica registrata "Cognac". La stessa è prevista, infatti, solo per le acquaviti prodotte nell'omonima regione della Francia, secondo tecniche speciali della tradizione locale. L'indicazione di provenienza geografica "Cognac" costituisce, pertanto, un imprescindibile attributo di qualità, non riscontrabile ove un'acquavite, sia pure simile, fosse prodotta altrove. La protezione concessa a tali "indicazioni", con riferimento specifico alle "bevande spiritose", è quella di cui al suddetto art. 6, il quale dispone, tra l'altro, che il titolare della registrazione di tale indicazione geografica può pretendere che si vieti, sul mercato, l'apposizione, a prodotti analoghi a quelli per cui si è ottenuta la registrazione (nel nostro caso simili al cognac autentico), di un'indicazione geografica affine a quella registrata, la quale, in ragione di tale affinità, crei comunque confusione presso il pubblico dei consumatori, indotti a credere, indebitamente, che il prodotto analogo si rivesta delle peculiari qualità di quello per cui è stata registrata l'indicazione geografica emulata. Inoltre, l'art. 23 sopra menzionato prevede che, quando un'indicazione non fededegna, come quelle sopra descritte, sia stata comunque registrata, il titolare della registrazione dell'indicazione "verace" può chiedere l'invalidazione dell'altra. A tal proposito, la Corte ha chiarito che un'ipotesi, come quella da ultimo menzionata, ricorrerebbe anche nel caso in cui l'indicazione geografica - simile a quella registrata e apposta su prodotti simili a quelli contrassegnati dall'indicazione registrata - non figurasse da sola sul prodotto, ma in quanto incorporata in un marchio (che è un segno figurativo): nel caso di specie, precisamente, certe bevande spiritose prodotte in Finlandia recavano un marchio incorporante un'indicazione geografica che, fra le altre parole, riportava la dicitura "Konjakki". Detto marchio era stato, peraltro, registrato. Al riguardo, la Corte ha disposto che la registrazione di un marchio siffatto potrebbe essere invalidata, su richiesta dell'Ufficio francese specificamente preposto alla tutela dell'indicazione protetta "Cognac".

Stato della Procedura

Il 14 luglio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso unitamente i rinvii da C-4/10 a C-27/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-46/10 - ex art. 267 del TFUE****"Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Artt. 5 e 7"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice danese, di interpretare gli artt. 5 e 7 della Direttiva 89/104/CEE sui marchi di impresa. Il marchio rappresenta un segno apposto ad un prodotto, che assurge, nella mente del consumatore, ad una specifica garanzia di rinomanza, di prestigio, lusso e qualità della merce stessa che lo incorpora. Pertanto, l'art. 5 conferisce, ad un'impresa titolare di un marchio registrato, la possibilità di opporsi, tra l'altro: 1) alla messa in commercio, se per qualche motivo non vi consente, di prodotti identici a quelli per i quali è stata ottenuta la registrazione del marchio, recanti il medesimo marchio registrato. L'art. 7 della stessa Direttiva, tuttavia, stabilisce che, se il titolare stesso ha consentito ad un'immissione in commercio in uno Stato del SEE (Spazio Economico Europeo) degli stessi prodotti contrassegnati dal marchio registrato, egli non può più opporsi all'ulteriore commercializzazione, sempre nel SEE, dei prodotti in questione, a meno che, al riguardo, non sussistano "motivi legittimi". Nel caso concreto un'impresa danese, la "Kosan gas", la quale produceva e vendeva gas, aveva registrato, come marchio "tridimensionale", lo stesso tipo di contenitore nel quale immetteva il gas, costituito da una bombola speciale detta "composita". In più, sulla bombola composita venivano apposti due ulteriori marchi, sempre registrati in favore della stessa impresa Kosan gas. Quest'ultima, peraltro, non solo vendeva bombole piene a prezzo pieno, ma scambiava, dai precedenti acquirenti, bombole vuote con bombole piene, facendo pagare solo il prezzo del gas. Tuttavia, anche un'altra impresa danese, venditrice di gas (la Viking gas), operava in modo da raccogliere le bombole composite già vendute dalla Kosan e ormai vuote, permutandole quindi con altre bombole composite piene: queste ultime erano contrassegnate da un'etichetta indicante che il rifornimento di gas era stato eseguito dalla Wiking, ma recavano sempre, purtuttavia, i due marchi Kosan suddetti. La Kosan, quindi, lamentava che - nonostante l'etichetta apposta dalla Wiking - il consumatore medio sarebbe stato indotto a ritenere, impropriamente, sussistente un collegamento fra le due ditte, stante la peculiare forma della bombola e il fatto che i due ulteriori marchi Kosan, sulla bombola stessa, non erano stati cancellati. D'altra parte la Wiking sosteneva che la Kosan non poteva opporsi all'attività della Viking stessa, in quanto la Kosan medesima aveva già messo in commercio, nel SEE, il suo prodotto rappresentato dalle bombole in questione come recanti i marchi in oggetto, per cui non poteva contrastarne una successiva commercializzazione nel medesimo SEE, sotto gli stessi marchi. Al riguardo, la Corte ha accolto quest'ultimo assunto, sottolineando, tuttavia, che il medesimo art. 7 ammette che l'ulteriore commercializzazione nel SEE possa essere vietata dal titolare del marchio registrato, quando sussistano "motivi legittimi" (vedi sopra). Questi ultimi si potrebbero ravvisare, secondo la Corte, laddove certe circostanze concrete (si pensi ad un'etichettatura della Wiking che fosse piuttosto sommersa e defilata) inducano il consumatore a ritenere le due marche Kosan e Viking collegate.

Stato della Procedura

Il 14 luglio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-46/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-397/09	Direttiva 2003/49/CE – Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate di Stati membri diversi – Imposta sul reddito da attività produttive – Determinazione della base imponibile	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-397/09 - ex art. 267 del TFUE****"Fiscalità – Direttiva 2003/49/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 1 della Direttiva 2003/49/CE, sul trattamento fiscale degli "interessi" e dei "canoni" pagati, da una società di uno Stato membro UE, in favore di altra società ad essa "consociata", appartenente ad un diverso Stato membro. "Consociate" si ritengono, fra l'altro, due società di cui una risulti titolare di una quota dell'altra, in misura non inferiore al 25% del capitale sociale di quest'ultima. Per il suddetto art. 1, pertanto, tali pagamenti si sottraggono all'imposizione fiscale dello Stato della società che li ha eseguiti, mentre sono soggetti a prelievo da parte dello Stato della società alla quale vengono corrisposti. Le somme in questione si definiscono "interessi" o "canoni". La nozione di "interessi", in particolare, si riferisce ai redditi derivanti da crediti di qualsiasi natura. Nel caso di specie una società tedesca - consociata di altra società dei Paesi Bassi, per essere da essa partecipata al 100% - aveva preso in prestito, da quest'ultima società, una somma a titolo di mutuo. Quindi, periodicamente, la società finanziata aveva corrisposto, alla società finanziatrice, determinati importi a titolo di interessi sul mutuo suddetto. Ora, in base alla normativa nazionale tedesca, tali interessi non venivano, di per sé, soggetti ad alcuna imposta in Germania, pervenendo quindi per intero alla società dei Paesi Bassi. In ordine, invece, alla società tedesca, la stessa legge nazionale applicava alla medesima un'imposta sulle attività produttive, che colpiva gli utili da essa ricavati in ragione di tale attività. Al riguardo, si prevedeva altresì che le somme - corrisposte dalla stessa società tedesca alla società dei Paesi Bassi a titolo di interessi sul mutuo, e costituenti un costo per la prima società - non potessero essere detratte per intero, dalla società tedesca medesima, dagli utili soggetti all'imposta predetta, ma potessero esserlo solo in ragione di metà del loro importo. Si chiedeva alla Corte, pertanto, se una tale legislazione interna - laddove prevedeva che metà degli interessi su una somma mutuata dovesse comunque rientrare nella base imponibile della società che li aveva prodotti - non confliggesse con la disciplina europea sopra descritta, la quale sottrae detti interessi alla tassazione dello Stato di appartenenza della società che li ha prodotti, prevedendo per essi solo il prelievo da parte dello Stato della società cui sono corrisposti. Sul punto, la Corte ha risposto che la disciplina comunitaria intende, effettivamente, impedire che i redditi di cui si tratta siano soggetti ad una doppia tassazione, ma che tale previsione opera ad esclusivo vantaggio della società alla quale essi redditi vengono corrisposti, mentre la posizione fiscale della società, che tali redditi ha prodotto, rimarrebbe assolutamente indifferente alla Direttiva medesima. Pertanto, necessario è - ad esclusiva tutela della società beneficiaria - che detti redditi le pervengano immuni da defalcazioni fiscali, come disposte dallo Stato della società che li ha maturati. Per quanto concerne, invece, quest'ultima, la circostanza di non essere ammessa alla detrazione, dalla propria base imponibile, di metà degli importi dei redditi summenzionati, non è incompatibile con gli scopi della Direttiva citata, in quanto non danneggia, comunque, la posizione della beneficiaria delle somme in parola.

Stato della Procedura

Il 21 luglio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-397/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-483/09 e C- 1/10	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Reati commessi nell’ambito familiare – Obbligo di irrogazione, a titolo di pena accessoria, della misura di allontanamento dell’autore del reato dalla vittima – Individuazione del tipo di pena e della sua entità – Compatibilità con gli artt. 2, 3 e 8 di detta Decisione quadro – Disposizione nazionale che esclude la mediazione penale – Compatibilità con l’art. 10 della decisione quadro medesima	sentenza	No
Scheda 2 C-163/10	Membro del Parlamento europeo – Protocollo sui privilegi e sulle immunità – Art. 8 – Procedimento penale per il reato di calunnia – Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento – Nozione di “opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari” – Immunità - Presupposti	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-483/09 e C-1/10 - ex art. 267 del TFUE****"Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

La Corte UE viene richiesta, da un giudice spagnolo, di interpretare gli artt. 2, 3, 8 e 10 della Decisione quadro 2001/220/GAI, che appresta, per tutto il territorio dell'Unione europea, un corpo "minimo" di norme in tutela delle vittime di reati. In particolare, il combinato disposto dei suddetti articoli 2 e 3 impone agli Stati membri l'obbligo di garantire, alla vittima, di poter essere "ascoltata" nel giudizio penale relativo al reato commesso, quindi di poter rappresentare, in quella sede, la propria visione dei fatti in causa. Il sopra menzionato art. 8 aggiunge, peraltro, che gli Stati membri debbono assicurare alla vittima stessa, ove intenda deporre nel procedimento penale a carico del reo, di non essere esposta ad eventuali ritorsioni. Il citato art. 10, infine, stabilisce che gli Stati membri debbano promuovere la "mediazione", la quale prevede che il trattamento penale applicabile al reo venga definito, fra l'altro, sulla base della volontà della vittima medesima del reato. Si chiedeva alla Corte, quindi, di chiarire se fosse conciliabile con tali principi una normativa nazionale che preveda, nei confronti del reo - per certi reati di violenza di un familiare ai danni di altri familiari - l'applicazione "obbligatoria" del divieto di riavvicinamento alla vittima per una durata minima di tempo, anche nel caso in cui la vittima medesima si dichiari, per converso, favorevole a tale riavvicinamento. Si chiede, pertanto, se una tale disciplina - la quale, ai fini dell'irrogazione della misura dell'allontanamento del reo, ignora la posizione della vittima del reato - contrasti con una legislazione europea che, consentendo alla persona offesa di deporre nel procedimento penale a carico dell'accusato, le attribuisce in sostanza il diritto di esporre, in ordine al comportamento di quest'ultimo, le proprie personali valutazioni. In proposito, la Corte ha chiarito che lo scopo fondamentale della normativa UE è quello di tutelare la vittima contro l'autore del reato: il diritto di essere ascoltati nel processo contro quest'ultimo deve essere garantito dagli Stati membri, in quanto risulti funzionale ad un'efficace persecuzione del reo medesimo. Quindi, non se ne può dedurre che gli Stati membri dovrebbero disattivare la misura dell'allontanamento, ove la vittima esprima una volontà in tal senso: in base ad una tale interpretazione, infatti, scopo della Decisione in oggetto non sarebbe più quello di tutelare l'offeso contro il suo offensore, ma, impropriamente, di tutelare il primo contro gli effetti che ad esso potrebbero indirettamente derivare, sul piano affettivo, dall'applicazione al secondo della punizione prevista per legge. Peraltro, aggiunge la Corte che la misura del divieto di avvicinamento alla vittima, imposta dalla legislazione interna con riguardo ai reati familiari, risponde ad un'esigenza di protezione della vittima che viene riconosciuta come non esclusivamente propria della vittima stessa, ma di tutta la collettività: in sintesi, la vittima deve essere protetta anche se, per un qualche motivo, intende abdicare a detta tutela. Si osserva, infine, che la Decisione fa obbligo agli Stati membri di promuovere la mediazione solo per quei reati che i medesimi Stati, nella loro discrezionalità al riguardo, ritengono "idonei", per cui la normativa interna in questione è pienamente compatibile, anche sotto questo rispetto, con la legislazione della UE.

Stato della Procedura**Il 15/9/11 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite di rinvio C-483/09 e C-1/10 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-163/10- ex art. 267 del TFUE****“Membro del Parlamento europeo – Protocollo sui privilegi e sulle immunità – Art. 8”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Si richiede alla Corte UE, dal Tribunale di Isernia, di interpretare l'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA. In base ad esso, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti ovvero perseguiti a causa delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Per quanto riguarda, poi, le modalità atte a garantire in concreto tale immunità, si deve fare riferimento non al suddetto Protocollo ma al Regolamento interno del Parlamento europeo. In esso, si stabilisce che il parlamentare europeo, quando intende avvalersi dei privilegi in questione, deve farne istanza allo stesso Parlamento europeo, che si pronuncia, al riguardo, con apposita “decisione” indirizzata allo Stato membro cui appartiene il parlamentare. Questo il caso di specie: un parlamentare europeo italiano, in relazione alle multe imposte da un vigile urbano, nei confronti di alcune vetture parcheggiate dagli utenti del vicino centro medico in violazione del codice della strada, aveva sostenuto – anche alla presenza di agenti di pubblica sicurezza sopravvenuti – che lo stesso agente di polizia urbana aveva contraffatto gli orari dei verbali di contravvenzione. Poiché l'accusa predetta era risultata infondata, il parlamentare aveva subito, in Italia, l'avviamento di un procedimento penale per “calunnia”. Interpellato in proposito dal parlamentare medesimo, il Parlamento europeo si era pronunciato nel senso della sussistenza, in capo all'istante stesso, dei presupposti dell'immunità all'azione penale attivata nel proprio Paese: ciò in quanto il soggetto, criticando l'azione della polizia municipale, si sarebbe limitato ad apportare un contributo alla tutela del diritto alla salute dei cittadini europei, implicante l'esigenza di favorire, il più possibile, l'accesso degli stessi alle strutture sanitarie. Pertanto, il soggetto avrebbe operato “nell'esercizio delle sue funzioni”, in quanto la difesa del diritto alla salute ben rientrerebbe nell'ambito dell'impegno civico e politico dei parlamentari europei. Al riguardo, la Corte di Giustizia ha chiarito i seguenti punti: 1) l'immunità in oggetto rientra nell'ambito della “libertà di espressione”, che assurge a principio fondamentale riconosciuto nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la cui forza normativa è pari a quella dei Trattati; 2) tale immunità non è limitata alle opinioni rese nelle aule del Parlamento europeo, ma si estende anche ai comportamenti altrove localizzati, purchè, fra i medesimi e la finalità delle funzioni spettanti al parlamentare, sussista un vincolo causale stretto e di incontrovertibile evidenza, il quale, peraltro, sembrerebbe non sussistere nel caso di specie; 3) la valutazione – circa la sussistenza o meno dei presupposti dell'immunità – che sia stata fatta dal Parlamento europeo, non è vincolante per le Autorità dello Stato membro cui appartiene il parlamentare, in quanto, se il diritto stesso all'immunità viene sancito da una norma europea di forza pari ai Trattati, lo stesso non vale per l'attribuzione del relativo sindacato al Parlamento europeo, che viene stabilita da una fonte puramente interna quale è, in effetti, il Regolamento interno del Parlamento medesimo.

Stato della Procedura

Il 6/9/11 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 163/10, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-108/10	Politica sociale – Direttiva 77/187/CEE – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese – Nozioni di “impresa” e di “trasferimento” – Cedente e cessionario di diritto pubblico – Applicazione, sin dalla data del trasferimento, del contratto collettivo vigente presso il cessionario – Trattamento retributivo – Riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente.	sentenza	No
Scheda 2 C-155/10	Art. 7 delle Direttive del Consiglio 93/104/CE e 2003/88/CE – Art. 3 dell’Accordo europeo allegato alla Direttiva del Consiglio 200/79/CE – Periodi di ferie annuali retribuite	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e Affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-108/10 - ex art. 267 del TFUE****"Politica sociale – Direttiva 77/187/CEE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, dal Tribunale di Venezia, di interpretare la Direttiva 77/187/CEE. Si controverteva, nel giudizio principale, in ordine alla posizione retributiva di una lavoratrice, appartenente al personale del settore scuola preposto alle attività di pulizia delle stanze scolastiche, custodia e collaborazione amministrativa (c.d. ATA). Alla data dell'1/1/2000 tale personale ATA, già dipendente dai Comuni, è stato dimesso e, contemporaneamente, riassunto dallo Stato, in base a Decreto Ministeriale 5/4/2001 applicato a decorrere dal 1° gennaio 2000 stesso. Da tale momento, ai lavoratori ATA non è stato più applicato il contratto collettivo del personale degli enti locali, ma quello vigente per la scuola, il quale avrebbe comportato - a seguito del riposizionamento dei lavoratori trasferiti dai ruoli del Comune a quelli della scuola - un peggioramento del trattamento stipendiale dei lavoratori medesimi. Infatti - disponendo la normativa di riferimento che la loro anzianità di servizio, come maturata alle dipendenze del Comune, non fosse valutata per intero, ma solo in misura fortemente ridotta - sarebbero state attribuite, ai lavoratori in questione, qualifiche inferiori a quelle in godimento al momento della riassunzione da parte dello Stato. Pertanto, si chiedeva alla Corte di chiarire se tale trattamento fosse compatibile con l'art. 3 della predetta Dir. 77/187/CEE, il quale, in caso di "trasferimento" di "impresa", stabilisce che il rapporto di lavoro fra i lavoratori e l'imprenditore trasferente continui anche nei confronti dell'imprenditore acquirente, nei termini operanti prima del trasferimento medesimo. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la fattispecie in esame ben rientra nello schema del "trasferimento di impresa", in quanto: 1) per "impresa" si intende ogni complesso organizzato in modo stabile (anche composto di sole persone come nel caso del complesso dei lavoratori ATA) finalizzato all'esercizio di un'attività di collocamento sul mercato di beni o servizi, anche se gestito da un ente operante a scopi non essenzialmente di lucro ma morali (come nel caso di una scuola e, in generale, di ogni ente pubblico), dotato di una certa autonomia operativa (il personale ATA, salva la soggezione ad istruzioni di massima, dispone di autonomia decisionale per lo svolgimento delle proprie funzioni); 2) la Direttiva europea in oggetto sancisce che, nei confronti del nuovo imprenditore che ha acquisito l'impresa, i "diritti" dei lavoratori si trasferiscano intatti: la Corte - atteso lo scopo della Direttiva stessa, che è quello di dilatare al massimo le garanzie nei confronti dei lavoratori stessi - precisa che l'anzianità lavorativa non costituisce un "diritto" in senso tecnico giuridico, e purtuttavia, rappresentando una posizione di vantaggio sicuramente influente sulla quantificazione di determinati diritti (quello retributivo, ad esempio), deve essa medesima beneficiare della "continuità" nell'ambito del rapporto lavorativo con il nuovo imprenditore. Pertanto, una normativa nazionale che decurtasse tale anzianità e, pertanto, i diritti ad essa connessi, non sarebbe compatibile con la legislazione dell'Unione europea.

Stato della Procedura

Il 6 settembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-108/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza comporta conseguenze finanziarie negative, in quanto impone la maggiorazione del trattamento retributivo e previdenziale riservato ai dipendenti pubblici ATA trasferiti allo Stato.

Scheda 2 – Lavoro e Affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-155/10 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 7 delle Direttive del Consiglio 93/104/CE e 2003/88/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Si è richiesto alla Corte UE, da un giudice del Regno Unito, di interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE relativa in generale dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'Accordo allegato alla Direttiva 2000/79/CE, che recepisce, a sua volta, l'accordo europeo sull'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile. Il suddetto art. 7 della Dir.va 2003/88/CE impone agli Stati membri di garantire ai lavoratori “ferie annuali retribuite”, pari ad almeno 4 settimane e le cui condizioni di ottenimento e concessione vengano regolate dalla legislazione nazionale dei rispettivi Stati membri. L'art. 3 dell'Accordo predetto, d'altra parte, reca le medesime disposizioni, anche se specificamente riferite al lavoro dei membri del personale di volo. Si chiedeva pertanto alla Corte di chiarire se, con tale normativa europea, fosse compatibile una normativa nazionale che stabiliva come il trattamento economico spettante al personale di volo dipendente da una data compagnia aerea, durante il periodo di ferie, fosse definito non in base alla retribuzione dallo stesso goduta nel complesso, ma esclusivamente in rapporto alla parte “fissa” di essa retribuzione, trascurandone le due componenti supplementari riferite, l'una, alle ore trascorse concretamente in volo, l'altra alle ore spese, in ragione del lavoro, fuori della base. In proposito, quindi, si chiedeva alla Corte di precisare se, e in quali limiti, il diritto comunitario concedesse al legislatore interno dei singoli Stati membri la libertà di definire l'importo dei pagamenti spettanti al personale di volo durante il periodo di ferie. In proposito, la Corte precisa che il diritto alle ferie retribuite, come avente ad oggetto sia un periodo di riposo che un trattamento retributivo, rappresenta un principio cardine della legislazione sociale UE, essendo stato riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la cui forza normativa eguaglia quella dei Trattati. Dalla stessa giurisprudenza pregressa della Corte si ricava, peraltro, che i pagamenti relativi al riposo feriale debbono intendersi come essenziale “mantenimento” della retribuzione percepita nella fase attiva. Pertanto, seppure i sopra menzionati articoli stabiliscono che le “condizioni di concessione” dei suddetti pagamenti siano definite dagli Stati membri, è evidente che gli stessi incontrano il limite del diritto del personale di volo a conservare, in costanza di ferie annuali, una posizione stipendiale “paragonabile” a quella goduta durante il lavoro. Dunque le erogazioni economiche, destinate al lavoratore in ragione delle ferie annuali, si debbono quantificare non solo in base alla parte fissa della retribuzione lui spettante in costanza di attività, ma anche in riferimento alla componente, di detta retribuzione, “intrinsecamente” connessa all'espletamento delle sue funzioni tipiche. Nel caso di specie, in relazione al personale di volo, tale componente retributiva coincide con quella riferita alle ore trascorse in volo. Per converso, in nessun riguardo dovrà tenersi, agli stessi fini, la componente retributiva supplementare riferita alle ore trascorse fuori sede, in quanto solo occasionalmente, e non strutturalmente, afferente le attività tipiche del personale di volo.

Stato della Procedura

Il 15 settembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-155/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-315/08	Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Sanità pubblica – Farmacie – Prossimità – Approvvigionamento della popolazione in medicinali – Licenza – Ripartizione territoriale delle farmacie – Distanza minima tra le sedi farmaceutiche.	ordinanza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-315/08- ex art. 267 del TFUE****“Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Art. 49 TFUE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, dal Consiglio di Stato, di interpretare l'art. 49 del TFUE sulla libertà di stabilimento di impresa in tutta l'area UE, nonché di valutarne la compatibilità con la normativa nazionale italiana la quale, in materia di apertura di nuove farmacie rispetto a quelle già esistenti, prevede il rispetto di un duplice limite, sia demografico che geografico. In particolare, la legislazione italiana prevede 1) che nei comuni fino a 4.000 abitanti non venga aperta più di una farmacia e, in quelli con popolazione superiore, l'apertura di una nuova farmacia venga, comunque, subordinata al fatto che la popolazione ecceda di almeno il 50% i parametri richiesti per una sola farmacia (limite demografico); 2) che, inoltre, le nuove farmacie debbano essere poste, rispetto a quelle esistenti, ad una distanza minima (limite geografico). All'origine di tale questione, si collocava un giudizio principale in cui un operatore, titolare dell'unica farmacia sita in un Comune lombardo, contestava l'avvenuto rilascio di autorizzazione all'apertura di una seconda farmacia, posta in una frazione di detto Comune e distante, dalla farmacia del ricorrente stesso, a meno di quanto stabilito per legge. Tuttavia, la frazione in oggetto non solo si trovava collegata al Comune da due strade molto trafficate e sprovviste di sufficienti mezzi pubblici, ma ospitava altresì ben tre ambulatori medici. Sul punto, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sul tema, nello specifico la sentenza sui rinvii C-570/07 e C-571/07. In essa, la Corte riconosceva, in primo luogo, che la previsione di limitazioni all'istituzione di nuove farmacie senz'altro risultava incompatibile, di per sé, con la libertà di stabilimento di impresa, proprio a motivo delle restrizioni alle quali sottoponeva l'apertura delle nuove sedi. Tuttavia, sottolineava anche come, in conformità allo stesso art. 49 TFUE, tali limitazioni sarebbero state comunque accettabili, ove finalizzate alla tutela di superiori ragioni di ordine “generale”. In proposito, pertanto, si precisava che i sopra indicati limiti all'apertura di nuove farmacie sarebbero stati, effettivamente, funzionali al soddisfacimento di esigenze di “salute pubblica”, in quanto avrebbero evitato la concentrazione delle farmacie in zone del paese particolarmente favorite sotto il profilo commerciale, canalizzandone la distribuzione verso altre che, pur meno appetibili dal punto di vista lucrativo, sarebbero dovute essere ugualmente garantite in ordine alla regolare fornitura dei farmaci necessari. Tuttavia, si aggiungeva altresì che i limiti in oggetto, anche se in generale confacenti alle summenzionate esigenze “pubbliche”, non potevano essere applicati rigidamente. Infatti, quando nel caso di specie sussistessero determinate caratteristiche geografiche e di popolazione (circostanza la cui verifica è di esclusiva spettanza del giudice nazionale), proprio il summenzionato interesse a garantire, su tutto il territorio, il servizio pubblico della vendita di medicinali, avrebbe dovuto imporre che la normativa interna di uno Stato membro ammettesse la possibilità che le proprie Autorità derogassero ai limiti in argomento, consentendo l'apertura di farmacie supplementari oltre le limitazioni in precedenza descritte.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 la Corte di Giustizia ha deciso, con ordinanza, il rinvio C-315/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.